



Comune di Bubbio

Provincia di Asti

ORIGINALE

DELIBERAZIONE N. 10

Soggetta invio capigruppo Consiliari: SI

Soggetta invio Prefettura: NO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO - ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addi venti del mese di **marzo** alle ore **11,45** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

	Presente - assente	
REGGIO STEFANO	Si	No
BOTTERO FABRIZIO	Si	No
CIRIO LUIGI	Si	No

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Partecipa all'adunanza il Sig. **CASAGRANDE DR. ALESSANDRO**, Segretario Comunale, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Sindaco **REGGIO STEFANO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 20.03.2021 con cui è stato approvato il documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) 2021-2023.

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 20.03.2021 con cui è stato approvato il bilancio 2021-2023.

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 20/03/2021, in relazione al combinato disposto dagli articoli 52 e 62 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni:

- è stato istituito il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria con decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- è stato approvato il relativo regolamento.

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 che testualmente recita «*Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe*».

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge.

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*».

CONSIDERATO che con decreto del 13.01.2021 il ministro dell'interno ha differito al 31.3.2021 il termine ultimo per l'approvazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2021-2023.

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) D.Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale.

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *«il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.»*.

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie.

VERIFICATO che la popolazione residente al 31.12.2020 era pari a n. 822 abitanti per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano le seguenti:

- tariffa standard annuale (art. 1 comma 826 legge 160/2019): 30,00 euro;
- tariffa standard giornaliera (art. 1 comma 827 legge 160/2019): 0,60 euro.

RITENUTO quindi necessario approvare le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 01 gennaio 2021.

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio Tributi.

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità contabile, reso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mani

DELIBERA

DI RICHIAMARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DI APPROVARE le tariffe del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria come da prospetto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrale e sostanziale.

DI DARE ATTO che le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni.

DI DARE ATTO che i termini per il versamento del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria sono disciplinati nel Titolo V del relativo Regolamento; per il canone delle occupazioni annuali, nel caso di annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento va effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno.

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale.

DI DICHIARARE, con successiva unanime favorevole votazione, stante l'urgenza e per le motivazioni sopra espresse, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



COMUNE BUBBIO

VIA CORTEMILIA 1 – 14051 BUBBIO (AT)

TEL. 0144/83502 – FAX 0144/8114

e-mail: info@comune.bubbio.at.it

PEC: bubbio@pec.comune.bubbio.at.it

CANONE UNICO PATRIMONIALE

TARIFE STANDARD CANONE UNICO di cui alla Legge 160/2019

TARIFE STANDARD CANONE UNICO		
Classificazione del Comune ai sensi della L. 160/2019	Tariffa standard ANNUALE a MQ.	Tariffa standard GIORNALIERA a MQ.
Comuni fino a 10.000 abitanti	30,00 €	0,600 €
Classificazione del Comune per occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 160/2019	Tariffa ad UTENZA	Minimo
Comuni fino a 20.000 abitanti	1,500 €	800,00 €

TARIFE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2021

TARIFE CANONE UNICO PER ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE AFFISSIONI	
Descrizione	Tariffa a unità
AFFISSIONI MANIFESTO cm. 70x100 per singolo foglio fino a 10 gg di esposizione	1,55
AFFISSIONI MANIFESTO cm. 70x100 per singolo foglio Da 11 a 15 gg di esposizione	2,01
AFFISSIONI MANIFESTO cm. 70x100 per singolo foglio Da 16 a 20 gg di esposizione	2,48
AFFISSIONI MANIFESTO cm. 70x100 per singolo foglio Da 21 a 25 gg di esposizione	2,94
AFFISSIONI MANIFESTO cm. 70x100 per singolo foglio Da 26 a 30 gg di esposizione	3,41
MAGGIORAZIONE PER URGENZE	25,82
RIDUZIONI: lutto – sindacati – associazioni no profit – pro loco – Comuni	50%

TARIFFE OCCUPAZIONE CANONE UNICO

OCCUPAZIONI ANNUALI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'		
Descrizione	Tariffa	Coefficiente applicato
SERVIZI PUBBLICA UTILITA'	1,500 €	1,000
Descrizione	Tariffa ad utenza	Minimo
Occupazione con cavi e condutture ai sensi della L. 160/2019	1,50 €	800,00 €

OCCUPAZIONI ANNUALI	
Descrizione	Tariffa a MQ.
Occupazioni permanenti di suolo pubblico	17,56
Passi carrai (al metro lineare)	8,78
Passi carrai per distributore di carburante (al metro lineare)	5,27
Accessi carrai (al metro lineare)	5,27
Occupazione sottosuolo	8,78
Occupazione soprasuolo	8,78
Tende	5,27
Cavi e condutture sopra e sotto suolo (al Km. lineare)	258,23
Cavi e condutture sopra e sotto suolo per aziende di erogazione pubblici servizi (per numero utenti)	0,646
Distributori di carburanti e tabacchi	30,99
Apparecchi automatici	10,33
Occupazione realizzata da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono loro prodotti	8,78
Occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico	17,56

OCCUPAZIONI GIORNALIERE	
Descrizione	Tariffa al mq.
Occupazione temporanea di suolo pubblico	1,03

Occupazione di qualsiasi natura di spazi sottostanti e sovrastanti suolo pubblico	0,68
Occupazioni temporanee effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti	1,24
Occupazioni temporanee di sottosuolo e del soprassuolo stradale (fino a 1 Km. E durata non superiore a 30 gg)	10,33
Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale (oltre 1 Km e durata non superiore a 30 gg)	15,49
Occupazioni realizzate da venditori ambulanti	0,52
Occupazioni per attività edilizia	0,52
Occupazioni temporanee che si verificano con carattere ricorrente	0,52

Alle tariffe si applicano le riduzioni approvate con il Regolamento comunale in materia.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
REGGIO STEFANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
CASAGRANDE DR. ALESSANDRO

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPI CONSILIARI
(art. 125, D.L. 18.08.2000, n.267)

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi 29 MAR. 2021 giorno di pubblicazione ai Capigruppi Consiliari come previsto dall'art. 125 del D.L. 18.08.2000, n.267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CASAGRANDE DR. ALESSANDRO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art.124 comma 1, D.L. 18.08.2000, n.267)

La presente deliberazione viene pubblicata il giorno Dt ini. pubblicaz. Nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 Legge 18/06/2009 n.69) ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Li, 29 MAR. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
CASAGRANDE DR. ALESSANDRO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
(art.134 D.L. 18.08.2000, n.267)

- Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D.L. 18.08.2000, n.267.
- Si certifica che la su estesa deliberazione è stata dichiarata, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 - comma 4 del D.L. 18.08.2000, n. 267.

Li, 29 MAR. 2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
CASAGRANDE DR. ALESSANDRO

- Visto di regolarità contabile e di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 - 4° c. del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
- Si certifica inoltre di aver accertato, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a numero 2, del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni in L. n.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ARDINO GIOVANNA